COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

PARERE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ESCLUSIONE

PARERE DI CUI ALL'ART. 89 DEL DPR 380/2001

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – UFFICIO SISMA

PREMESSO

- che in data 01/07/2019 è stato pubblicato sul sito del comune di San Ginesio, nella sezione amministrazione trasparente, l'avviso ed obbligo in materia di trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33;

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/06/19, "*RETTIFICA ERRORE MATERIALE E RIAPPROVAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 22/06/2019 ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DI VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. IN CONFORMITA' ALLE LINEE PROGRAMMATICHE DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2018/2023*", è stata disposta la verifica sul PRG di tutte quelle aree destinate ad attività produttive con particolare riferimento alle aree insalubri di 1° classe, soggette ad intervento urbanistico preventivo, che non risultano ancora edificate, ripristinandone la destinazione agricola originaria ed effettivamente praticata, vietandone, per le motivazioni in premessa, in queste e nelle zone agricole presenti e future, nuovi insediamenti produttivi destinati ad attività insalubri di 1° classe;

DATO ATTO che, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/06/19, l'Area Tecnica ha effettuato una ricognizione di quanto già esistente, riscontrando quanto segue:

- all'interno del territorio comunale esiste una sola area, individuata come "AREE PER ATTIVITA' INSALUBRI – D3" posta tra le località di Santa Croce e Cerreto di San Ginesio, adiacente la Strada Provinciale Gualdo-Santa Croce, ad oggi non ancora edificata e soggetta a piano attuativo;

- nel PIP1 di Pian di Pieca esiste ad oggi la delimitazione per le industrie insalubri su alcuni lotti;

VISTA e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale. n. 22 del 28/02/2017, con la quale si era provveduto all'eliminazione dei comparti per l'insediamento delle industrie insalubri di 1° classe nell'area P.I.P. e all'introduzione della modifica alla Norma Tecnica del P.I.P. art. 3 lett. g) attraverso il quale l'insediamento di attività insalubri di 1° o 2° classe viene reso possibile dimostrando, caso per caso, che non rechi nocumento alla salute del vicinato, secondo le disposizioni dell'articolo 216 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 (t.u. sanitario).

ACCERTATA la necessità di procedere con la redazione di una Variante parziale al PRG al fine di ottemperare gli indirizzi dettati Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/06/19;

RITENUTO che la procedura corretta per la l'adozione della variante è quella prevista dal c.5 dell'art. 15 L.R.34/1992 in quanto trattasi di "*Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la*

dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvato in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge."

DATO ATTO

- che la variante in oggetto ha carattere riduttivo;
- che non si introduce un diverso utilizzo del territorio né funzioni non previste al momento di formazione ed indagine dello strumento urbanistico;
- che per la natura conservativa della variante non sono necessarie indagini geologiche né la redazione di relazioni geologiche e/o geotecniche;
- che la variante interessa un'area destinata a PIP già urbanizzata oltre alla zona agricola per cui ha l'obiettivo di evitare consumo di suolo e quindi la sua implicita trasformazione ed edificazione;
- la variante non risulta in contrasto con il parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 espresso, in sede di formazione del PRG, con *D.D. n. 318-IX SETTORE Provincia MC del 05/12/2005* e la sua integrazione *D.D.n.42-IX SETTORE Provincia MC/23-02-2012*;
- per il contesto in esame la verifica delle indagini puntuali circa le condizioni geologiche e geomorfologiche del sito, può essere rimandata al momento della presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'istanza abilitante per la realizzazione dell'intervento edilizio diretto, al fine di ottenere un'analisi più specifica in rapporto al fine progettuale;

Per le motivazioni sopra espresse

DICHIARA

Che non sussiste la necessità di richiedere il parere ex art. 89 in quanto la variante non comporta interazioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

San Ginesio, luglio 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Sergio Marcelli

COMUNE DI SAN GINESIO PROV. MACERATA